

Codice A2000B

D.D. 15 luglio 2021, n. 153

D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017, Allegato 1, punto 23. Riordino delle modalità di svolgimento dei controlli di veridicità sulle rendicontazioni dei contributi in materia di cultura, assegnati dall'anno 2014, rese in forma di autocertificazione, in attuazione degli artt. 47 e 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.



ATTO DD 153/A2000B/2021

DEL 15/07/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000B - CULTURA E COMMERCIO**

OGGETTO: D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017, Allegato 1, punto 23. Riordino delle modalità di svolgimento dei controlli di veridicità sulle rendicontazioni dei contributi in materia di cultura, assegnati dall'anno 2014, rese in forma di autocertificazione, in attuazione degli artt. 47 e 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Premesso che le disposizioni in ambito di rendicontazione dei contributi in materia di cultura sono state definite:

- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 27-6775 del 28 novembre 2013 recante “Nuove disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport, politiche giovanili e approvazione del codice etico, in attuazione della d.g.r. n. 18-1800 del 4 aprile 2011” in relazione ai contributi assegnati dall'anno 2013 all'anno 2014;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 115-1872 del 20 luglio 2015 recante “Riordino delle disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo, codice etico dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2015” in relazione ai contributi assegnati dall'anno 2015 all'anno 2016;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 recante “Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione” e s.m.i. in relazione ai contributi assegnati dall'anno 2017.

Dato atto che le disposizioni generali in materia di controllo sulle rendicontazioni dei contributi assegnati in materia di cultura sono state definite:

- dal punto 17 dell'Allegato 1 della suddetta D.G.R. n. 27-6775 del 28 novembre 2013;
- dal punto 27 dell'Allegato 1 della suindicata D.G.R. n. 115-1872 del 20 luglio 2015;
- dal punto 23 dell'Allegato 1 della succitata D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017.

Riscontrato che le sopracitate disposizioni generali demandano l'approvazione delle modalità operative di svolgimento dei controlli, di cui agli artt. 47 e 71 del Decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) a un successivo provvedimento del Direttore della Direzione competente in ambito di cultura.

Dato altresì atto che:

- la determinazione del Direttore n. 774/A20000 del 23 dicembre 2019 recante "D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 punto 23. Modalità di svolgimento dei controlli di veridicità sulle rendicontazioni dei contributi rese in forma autocertificazione, di cui agli artt. 47 e 71 del D.P.R. 445/2000" si applica ai controlli sulle rendicontazioni autocertificate dei contributi in materia di cultura, turismo e sport assegnati a partire dall'anno 2013;
- alla data di approvazione del presente provvedimento rimangono in parte da espletare i controlli di veridicità sulle rendicontazioni, rese in forma di autocertificazione, dei contributi assegnati in materia di cultura a partire dall'anno 2014.

Rilevato che è necessario approvare per i controlli sulle rendicontazioni autocertificate dei contributi assegnati dall'anno 2014 in materia di cultura, ancora da espletare alla data del presente provvedimento, delle disposizioni sostitutive di quelle recate dalla sopra citata determinazione del Direttore n. 774/A20000 del 23 dicembre 2019 al fine di implementarne lo svolgimento e ridurre l'arretrato anche mediante:

- l'introduzione della terzietà della responsabilità delle procedure di controllo rispetto alla responsabilità della assegnazione dei corrispondenti contributi;
- lo snellimento delle operazioni di sorteggio nei controlli a campione;
- la rimodulazione e l'efficientamento del nucleo di controllo;
- la possibilità di esternalizzare i controlli, al fine di fare fronte all'elevato numero di controlli da espletare annualmente, ai sensi della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) che all'art. 29, comma 8 stabilisce che l'amministrazione regionale controlla periodicamente la veridicità delle dichiarazioni presentate, effettuando un controllo delle dichiarazioni relative ad un campione casuale di almeno il dieci per cento dei provvedimenti adottati annualmente.

Le nuove disposizioni, contenute nell'Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si applicano ai controlli sulle rendicontazioni autocertificate dei contributi assegnati in materia di cultura a partire dall'anno 2014. Pertanto, sui medesimi controlli non trovano più applicazione dalla data di approvazione della presente determinazione le disposizioni recate dalla succitata determinazione n. 774/A20000 del 23 dicembre 2019.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL VICARIO DELLA DIREZIONE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo", 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), in particolare gli articoli 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), più volte integrata e modificata, nonché la corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i.;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- le deliberazioni della Giunta regionale dettagliatamente citate in premessa.
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-406 del 17 ottobre 2016.

DETERMINA

- di approvare, in attuazione del punto 23 dell'Allegato 1 della succitata D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017, le "Modalità di svolgimento dei controlli di veridicità sulle rendicontazioni dei contributi in materia di cultura, assegnati dall'anno 2014, rese in forma di autocertificazione, di cui agli articoli 47 e 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i." contenute nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che le disposizioni di cui sopra si applicano ai controlli sulle rendicontazioni autocertificate dei contributi assegnati in materia di cultura a partire dall'anno 2014. Pertanto, sui medesimi controlli non trovano più applicazione dalla data di approvazione della presente determinazione le disposizioni recate dalla succitata determinazione n. 774/A20000 del 23 dicembre 2019;

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Ad avvenuta esecutività, una copia della presente è trasmessa ai Dirigenti dei Settori afferenti all'area Cultura, affinché ne diano attuazione e ne portino a conoscenza il personale assegnato.

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 c. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), si dispone che la presente determinazione dirigenziale sia pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale

telematico della Regione Piemonte).

IL VICARIO DELLA DIREZIONE
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti

Allegato

Allegato A

Modalità di svolgimento dei controlli di veridicità sulle rendicontazioni dei contributi in materia di cultura, assegnati dall'anno 2014, rese in forma di autocertificazione, di cui agli articoli 47 e 71 del D.p.r. 445/2000 e s.m.i.

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni espresse dal presente documento:

a) concernono i controlli di veridicità sulla rendicontazione, resa in forma di autocertificazione, dei contributi assegnati in materia di cultura a partire dall'anno 2014 e ancora da espletare alla data di approvazione della determinazione dirigenziale di cui le presenti modalità operative costituiscono l'Allegato A;

b) sono attuative di quanto previsto in ambito di controlli di veridicità sulla rendicontazione autocertificata dei contributi assegnati in materia di cultura dall'art. 17 dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 27-6775 del 28 novembre 2013, dall'art. 27 dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 115-1872 del 20 luglio 2015, dal punto 23 dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 e ai sensi di ulteriori provvedimenti attuativi afferenti a precifiche leggi regionali di Settore.

2. Si dà atto che le tre deliberazioni di Giunta regionale citate alla lettera b) del precedente comma 1 recano, tra l'altro, i criteri generali di rendicontazione dei contributi in materia di cultura vigenti nei termini di seguito specificati:

a) D.G.R. n. 27-6775 del 28 novembre 2013 in relazione ai contributi assegnati dall'anno 2013 all'anno 2014;

b) D.G.R. n. 115-1872 del 20 luglio 2015 in relazione ai contributi assegnati dall'anno 2015 all'anno 2016;

c) D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 in relazione ai contributi assegnati dall'anno 2017.

3. Si dà altresì atto che ciascuna delle tre deliberazioni di Giunta regionale citate alla lettera b) del precedente comma 1 esprime le circostanze di deroga ai criteri generali di rendicontazione definiti da ognuna di esse.

4. Si precisa che le rendicontazioni dei contributi rese non in forma di autocertificazione non sono soggette ai controlli di cui al presente documento.

Art. 2 - Finalità

1. Nel rispetto dei principi di equità e trasparenza i controlli, di cui all'articolo 1, sono finalizzati a verificare la veridicità delle informazioni rese da un soggetto beneficiario di contributo relativamente all'iniziativa finanziata.

2. I controlli verificano in particolare nel rendiconto economico di una iniziativa o di un intervento sostenuti dal contributo regionale, reso in forma di autocertificazione, la corrispondenza tra gli importi autocertificati e riferiti alle categorie di spesa e i corrispondenti documenti di spesa, intesi sia singolarmente sia afferenti ad una categoria di spesa, laddove prevista.

Art. 3 – Tipologia dei controlli di veridicità

1. I controlli di veridicità sono di due tipi:

a) controllo a campione, di cui all'articolo 4;

b) controllo d'ufficio, di cui all'articolo 5.

2. Il Direttore della Direzione competente in materia di cultura ripartisce tra i dirigenti della medesima area la responsabilità dei procedimenti relativi alle attività di controllo di cui al comma 1, compresa l'adozione degli atti conseguenti agli esiti verbalizzati della verifica. I dirigenti

individuati non devono coincidere col dirigente responsabile del procedimento di assegnazione del contributo oggetto del controllo.

Art. 4 – Controllo a campione

1. Il controllo a campione è eseguito mediante sorteggio sul 10% delle rendicontazioni rese in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e riferite a ciascuna linea di finanziamento o ambito di intervento annuale. Sono pertanto escluse dal sorteggio le Pubbliche Amministrazioni, poiché esse rendicontano il contributo non in forma autocertificata, ma mediante un atto amministrativo di approvazione.
2. Qualora una linea di finanziamento o un ambito di intervento relativi ad un esercizio finanziario presenti un numero di beneficiari da sottoporre a sorteggio inferiore a dieci, il Dirigente di Settore abbina, se fattibile, tale elenco all'elenco di un'altra linea di finanziamento, di contenuto per quanto possibile omogeneo, ai fini dell'estrazione. Alla definizione dell'elenco dei beneficiari da sottoporre a sorteggio non concorrono i soggetti nei cui confronti è stata disposta la revoca totale del contributo e quelli nei cui confronti è già stato espletato un controllo d'ufficio, ai sensi del successivo art. 5.
3. Il sorteggio dei beneficiari di contributo da sottoporre al controllo a campione va effettuato dopo il riscontro di tutte le seguenti condizioni:
 - a) tutti i beneficiari tenuti alla rendicontazione del contributo in forma di autocertificazione ed appartenenti ad una linea di finanziamento o ambito di intervento (anche ripartiti su più determinazioni dirigenziali) hanno presentato il rendiconto;
 - b) è stato espletato nei confronti di tutti i soggetti, di cui alla lettera a), il controllo amministrativo-contabile propedeutico alla emissione dell'atto di liquidazione della quota a saldo del contributo (o all'autorizzazione al pagamento della medesima quota, nel caso ci si avvalga di Finpiemonte S.p.a.);
 - c) è stato emesso l'atto di liquidazione della quota a saldo del contributo (o rilasciata la autorizzazione al pagamento della medesima quota, nel caso ci si avvalga di Finpiemonte S.p.a.) nei confronti di tutti i soggetti, di cui alla lettera a).
4. Il sorteggio è effettuato da un funzionario di Settore preposto alla gestione dei contributi oggetto di controllo e da un funzionario della Ragioneria Delegata. Al funzionario di Settore compete la predisposizione e la redazione del verbale di sorteggio. Il verbale è sottoscritto da tutti i funzionari che hanno partecipato al sorteggio ed è rimesso dal funzionario di Settore al Dirigente individuato quale responsabile del procedimento di controllo, ai sensi dell'art. 3, comma 2.
5. Il sorteggio avviene di norma mediante un apposito software di estrazione dei numeri casuali.
6. Lo svolgimento del controllo è subordinato all'avvenuto accreditamento al beneficiario sorteggiato della quota a saldo del contributo. L'accREDITAMENTO della quota a saldo del contributo non costituisce motivo per il rinvio del sorteggio.
7. Al beneficiario sorteggiato è inviata una lettera, con la quale si richiede di inviare in tempo utile per la verifica un elenco dettagliato di tutti i documenti di spesa, se non già agli atti degli uffici, (con relativi tipologia, soggetto emittente, importo, data, numero, modalità e data di pagamento), suddivisi per categoria, in modo da potere verificare preventivamente, da parte del Settore assegnatario del contributo, la rispondenza degli importi autocertificati delle categorie di spesa con la sommatoria dei documenti di spesa elencati. La convocazione al controllo avviene mediante una successiva e idonea comunicazione. Nei casi di deroga ai criteri generali di rendicontazione indicati all'art. 1, comma 3, qualora il rendiconto economico non sia strutturato in categorie di spesa, l'elenco dettagliato concernerà soltanto tutti i documenti di spesa afferenti all'iniziativa o all'intervento finanziati.
8. I controlli ancora da espletare alla data di approvazione della presente determinazione dirigenziale possono essere delegati a soggetti, esterni all'amministrazione regionale, competenti in materia di gestione e controllo contabile secondo modalità operative definite nel contratto di affidamento. Alle ridette operazioni di controllo è tenuto a partecipare il

rappresentante legale del soggetto beneficiario sorteggiato o un suo delegato munito di delega scritta.

9. In riferimento ai rendiconti dei contributi i cui controlli vengono gestiti internamente e che devono essere ancora espletati alla data di approvazione della presente determinazione dirigenziale, il nucleo di controllo è composto dai seguenti tre componenti:

a) il funzionario di Settore che ha gestito l'assegnazione del contributo oggetto del controllo, individuato dal Dirigente del Settore stesso;

b) un funzionario dello staff di Direzione o di un Settore differente rispetto a quello a cui fa capo la rendicontazione oggetto di controllo;

c) un funzionario della Ragioneria Delegata con compiti di coordinamento, ad esclusione del funzionario che ha effettuato il controllo di primo livello sulla rendicontazione oggetto di verifica.

10. E' costituito, con determinazione del Direttore, un elenco di funzionari dello staff di Direzione e dei Settori dell'area cultura, che sono individuati dal Direttore a far parte del nucleo di controllo di cui al comma 9, lettera b). L'elenco viene aggiornato con cadenza annuale.

11. Il controllo avviene, di norma, presso gli uffici regionali. In alternativa, il controllo può essere effettuato presso la sede del soggetto interessato in ogni caso in cui il Dirigente di Settore che ha gestito l'assegnazione del contributo ne ravvisi la necessità, specie in relazione alla natura dell'attività finanziata o alla misura del contributo assegnato.

12. Il controllo accerta la rispondenza tra :

- la denominazione e gli importi delle categorie di spesa autocertificati nel rendiconto economico, oppure, in caso di deroga ai criteri generali di rendicontazione, gli importi e i dati (tipologia, soggetto emittente, data, numero, importo) dei giustificativi di spesa autocertificati nel rendiconto economico,

- l'elenco dei documenti di spesa, di cui al comma 7,

- la documentazione di spesa, nonché le separate quietanze laddove previste.

Nella prospettiva della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, al termine delle operazioni di verifica, la documentazione di spesa è consegnata al rappresentante dell'ente beneficiario, senza richiederne o trarne copia fotostatica e senza provvedere ad alcun tipo di vidimazione.

13. In sede di controllo a campione devono risultare pagate tutte le spese autocertificate nella rendicontazione del contributo.

14. Delle operazioni di controllo viene steso un verbale. Nel caso in cui l'esito del controllo richieda la produzione di documentazione integrativa all'ente beneficiario, quest'ultimo la produce al Settore assegnatario o – in caso di affidamento dei controlli ad un soggetto esterno all'amministrazione regionale – secondo le modalità stabilite nel contratto di affidamento. Il verbale è steso dal funzionario di Settore di cui al comma 9, lettera a), ed è sottoscritto da tutti i componenti del nucleo di controllo, oltre che dal rappresentante dell'ente beneficiario sottoposto a verifica. Nei controlli delegati a soggetti esterni all'amministrazione regionale il verbale è redatto secondo le modalità operative definite dal contratto di affidamento. Dopo la sottoscrizione, una copia fotostatica del verbale viene consegnata al rappresentante dell'ente sottoposto al controllo. Il verbale di controllo viene poi rimesso al Dirigente responsabile del procedimento di controllo per le valutazioni e gli adempimenti conseguenti, tra cui la comunicazione finale dell'esito della verifica all'ente beneficiario. Qualora il controllo riscontri irregolarità e/o omissioni, l'ente beneficiario ha facoltà di integrare la documentazione sottoposta a verifica nel termine, non superiore a sessanta giorni, indicato nel verbale dal nucleo di controllo.

Art. 5 – Controllo d'ufficio

1. Il controllo d'ufficio riguarda una specifica rendicontazione resa in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, precede l'emissione dell'atto di liquidazione della quota a saldo del contributo di parte corrente o per investimento, oppure di una delle quote di acconto nel caso di contributo per investimento, qualora sia reso necessario dall'istruttoria (o l'autorizzazione al pagamento della medesima quota, nel caso ci si avvalga di Finpiemonte S.p.a.) e viene effettuato in uno dei seguenti casi:

- a) qualora eventuali richieste regionali di chiarimento e/o di integrazione alla rendicontazione esaminata non siano state riscontrate o siano state riscontrate in maniera parziale e/o insufficiente e/o difforme;
 - b) qualora sussistano o permangano gravi dubbi sulla veridicità della autocertificazione e/o si riscontrino in essa gravi incoerenze e/o incompletezze di compilazione.
2. Il controllo d'ufficio è disposto dal Dirigente di Settore su propria iniziativa, su segnalazione del funzionario di Settore istruttore della rendicontazione o su indicazione del Direttore.
 3. Il beneficiario è sottoposto al controllo d'ufficio dal Dirigente di Settore con idonea lettera, che richiede al beneficiario convocato di inviare, in tempo utile per la verifica, l'elenco dettagliato di cui all'art. 4, comma 7.
 4. Al controllo d'ufficio si applicano, quando compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 4.
 5. In sede di controllo d'ufficio devono risultare pagate tutte le spese autocertificate nella rendicontazione del contributo, ad esclusione dell'importo della quota a saldo del contributo, che il beneficiario deve ancora ricevere, nonché ad esclusione dell'importo della quota di anticipo del contributo, se quest'ultima non è ancora stata accreditata al beneficiario. E' ammesso infine che per temporanea indisponibilità di risorse del soggetto beneficiario del contributo, dovuta ad altri contributi pubblici o privati assegnati ma non accreditati dagli enti concedenti, i giustificativi di spesa correttamente registrati nei libri contabili e computati nel rendiconto autocertificato risultino non pagati in sede di controllo.

Art. 6 – Documentazione elettronica ed in lingue straniere

1. Nei controlli di veridicità, di cui agli articoli 4 e 5, nel caso di fattura ricevuta esclusivamente a mezzo posta elettronica dall'ente beneficiario, la produzione della fattura va integrata dalla presentazione della stampa della e-mail di invio, da cui risulti che la fattura è stata emessa in formato pdf o in altro formato non modificabile.
2. Nei controlli di veridicità, di cui agli articoli 4 e 5, nel caso di documenti nativamente digitali (fatture elettroniche), la produzione della copia di cortesia va accompagnata dallo scarico dell'elenco delle fatture ricevute prelevato dal cassetto fiscale del beneficiario, da cui risulti che la fattura è stata correttamente emessa.
3. Nei controlli di veridicità, di cui agli articoli 4 e 5, nel caso di giustificativi di spesa redatti in lingue straniere comunque di non facile comprensione, è cura ed è a carico dell'ente beneficiario produrre insieme all'originale la traduzione del documento – anch'essa in originale – predisposta da una agenzia di traduzioni.

Art. 7 – Relazione annuale sui controlli espletati

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Dirigente di Settore è tenuto a inviare al Direttore una comunicazione vertente sull'esito dei controlli espletati nell'anno precedente, utilizzando una tabella riassuntiva messa a punto dalla Direzione.
2. A seguito della raccolta delle tabelle di Settore, di cui al comma 1, il Direttore invia la relazione annuale di Direzione sui controlli espletati alla Direzione regionale Affari Istituzionali ed Avvocatura.